

## INDICE

<b>Uniontessile e Unionchimica Confapi: nuove prestazioni Enfea</b>	<b>3</b>
<b>La libertà di scegliere il momento della consegna esclude la subordinazione</b>	<b>4</b>
<b>INPS – Messaggio 30 aprile 2018 n.1825: istruzioni operative per la proroga della CIGS per riorganizzazione o risanamento</b>	<b>6</b>
<b>CCNL ANAGINA: accordo di rinnovo</b>	<b>8</b>
<b>INPS - Messaggio 3 maggio 2018 n. 1872: proroga per il 2018 della mobilità in deroga alle crisi industriali complesse</b>	<b>9</b>
<b>Patentini macchine complesse: chiarimenti I.N.L. a seguito richiesta di parere avanzato dall'ANCE all'Ispettorato Nazionale del Lavoro</b>	<b>10</b>
<b>Fondo PREVINDAI, accessibile anche ai familiari a carico</b>	<b>11</b>
<b>Limiti minimi retribuzione imponibile giornaliera per calcolo premi assicurativi</b>	<b>12</b>
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota del 7 maggio 2018: permesso di soggiorno per motivi familiari e attività lavorativa</b>	<b>13</b>
<b>Rimborsate le spese per il computer per agevolare il telelavoro</b>	<b>14</b>
<b>Stesura definitiva del CCNL Calzature Industria 27/4/2017</b>	<b>15</b>
<b>COVIP – Delibera 21 marzo 2018: entro il 31 maggio versamento del contributo per le forme pensionistiche complementari</b>	<b>18</b>
<b>Indennità di accompagnamento, dal 9 maggio procedura semplificata per gli ultrasessantacinquenni</b>	<b>19</b>
<b>Semplificazioni ingresso e soggiorno stranieri per motivi di ricerca: è stato approvato il decreto</b>	<b>21</b>
<b>FEDERCASSE: nuovo modello organizzativo</b>	<b>23</b>
<b>Presidente della Repubblica – comunicato 9 maggio 2018</b>	<b>25</b>
<b>Cooperative e associazioni di artisti: criteri per ottenere i contributi a fondo perduto</b>	<b>26</b>
<b>Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali: ai datori il rimborso per la formazione del personale sulla privacy</b>	<b>28</b>
<b>INL: Tirocini – verifiche sulla genuinità della formazione</b>	<b>29</b>
<b>INPS - Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive</b>	<b>31</b>
<b>Costituito EBM Salute per i dipendenti CCNL Metalmeccanica Confapi</b>	<b>33</b>

***Disoccupazione agricola: decadenza dell'azione giudiziaria - INPS Messaggio n. 1166 del 16 marzo 2018*** \_\_\_\_\_ **34**

***Dirigenti: dichiarazione contributiva del 1' Trimestre 2018 Previndai - Comunicato del 20 marzo 2018*** \_\_\_\_\_ **35**

## Uniontessile e Unionchimica Confapi: nuove prestazioni Enfea

È stato siglato il 16 aprile 2018, tra CONFAPI e la CGIL, la CISL, la UIL, l'accordo interconfederale in merito all'ampliamento delle prestazioni dell'Ente Bilaterale ENFEA ed al confronto su avvio del Fondo Sanitario Integrativo SANAPI. Le Parti firmatarie si sono incontrate ed hanno proceduto ad una discussione considerando l'accordo sull'Ente Bilaterale ENFEA del 30 novembre 2017, sulla finalizzazione dei contributi previsti dall'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012.

Le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, hanno anche chiesto di procedere alla costituzione del fondo sanitario (SANAPI) previsto dal medesimo accordo utilizzando per la fase di start up (avvio) parte delle risorse accantonate in Enfea e dando così attuazione all'accordo del 2012.

Inoltre, è stata ribadita la richiesta di una diversa distribuzione delle misure e delle modalità della contribuzione previste nell'accordo del 2012 per maggiormente focalizzarle sulle prestazioni per lavoratori ed aziende. Nel corso della riunione per i **CCNL Uniontessile e Unionchimica**, sono state individuate nuove prestazioni Enfea:

1. Contributo asili nido/baby sitter per 500 euro annui massimi
2. Contributo disabilità e sostegno utilizzo legge 104 per 200 euro una tantum
3. Contributo per acquisto e utilizzo defibrillatore max 900 euro
4. Contributo Inserimento disabili
5. Contributo formazione per reinserimento a lavoro di lavoratrici madri.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## La libertà di scegliere il momento della consegna esclude la subordinazione

Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 7 maggio 2018 n. 778, ha deciso che se i lavoratori che fanno consegne a domicilio sono liberi di accettare o meno l'impegno di eseguire l'ordine, allora il loro contratto non può essere considerato di lavoro subordinato, ma rimane una co.co.co..

Il caso è quello di Foodora (società tedesca di food delivery) che era stata chiamata in causa da alcuni lavoratori che hanno richiesto al giudice che il loro rapporto di collaborazione venisse inquadrato come subordinato dato che dovevano essere sempre reperibili e quando non eseguivano le indicazioni avute, venivano esclusi dal lavoro. Inoltre erano costantemente controllati a distanza attraverso la geolocalizzazione.

Di diverso avviso il giudice di primo grado che ha considerato i rider veri e propri collaboratori coordinati e continuativi dato che erano liberi di candidarsi o meno ad effettuare una determinata consegna tenuto conto delle proprie disponibilità ed esigenze di vita.

Il fatto che i lavoratori fossero liberi di accettare o meno la consegna e l'azienda fosse svincolata dall'accettare la disponibilità del lavoratore, esclude che quest'ultimo fosse soggetto al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.

È evidente infatti che se il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa non può nemmeno esercitare l'etero-direzione.

Il Tribunale si è anche pronunciato sull'applicazione al caso in esame dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 secondo cui si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi di vita e al luogo di lavoro.

I giudici hanno ritenuto inapplicabile la disposizione ai lavoratori dato che la citata disposizione non ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro subordinato, ma ha addirittura ristretto l'ambito di applicazione, prevedendo che l'etero-direzione deve riguardare anche i tempi e i luoghi di lavoro.

*“1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro*

*esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:*

*a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;*

*b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;*

*c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;*

*d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*

*d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.*

*3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.*

*4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”).*

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## INPS – Messaggio 30 aprile 2018 n.1825: istruzioni operative per la proroga della CIGS per riorganizzazione o risanamento

L'INPS, con il messaggio 30/04/2018 n. 1825, ha fornito le istruzioni operative attraverso le quali le aziende con organico superiore a 100 unità lavorative possono richiedere la proroga della CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi, per gli anni 2018 e 2019, in deroga alla normativa vigente.

La **proroga della CIGS** è stata prevista dall'**art.1, c.133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205** (legge di bilancio 2018) secondo cui la deroga è ammessa per le imprese che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La deroga è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- stipulazione in sede governativa di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate;
- presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale – che contemplino specifiche azioni di politiche attive – concordati con la regione o le regioni interessate;
- sussistenza di una delle seguenti ipotesi:
  - 1) il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);
  - 2) il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);
  - 3) il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs 148/2015.

Per le prime due ipotesi, la proroga può essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. A copertura delle disposizioni in esame, la norma fissa un tetto di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Nel “*Sistema UNICO*”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento: 172 – proroga per crisi o riorganizzazione complessa – articolo 22 bis - Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente “*EAP*” (“*Procedura pagamenti diretti CIG*”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “172”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2018, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSAltre/CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “*L047*” avente il significato di “*conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2018 art. 22-bis*”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “*E607*” avente il significato di “*Ctr. addizionale CIG straordinaria*” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

L’INPS, infine, ricorda che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## CCNL ANAGINA: accordo di rinnovo

È stata sottoscritta, l'8 maggio 2018, tra ANAGINA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, UILCA, l'intesa per il rinnovo del CCNL ANAGINA (Dipendenti delle Agenzie Generali ex INA-ASSITALIA). L'intesa raggiunta, che dovrà essere sottoposta al vaglio degli organi di controllo di ANAGINA e all'approvazione dei lavoratori attraverso le assemblee che si terranno nei luoghi di lavoro, rinnova per la sola parte economica, il CCNL per i lavoratori del settore scaduto il 31 dicembre 2014. La sua decorrenza va dal 1° gennaio 2015 sino a tutto il 30 giugno 2020. Le parti fanno sapere che sarà comunque costituita una commissione che effettuerà una verifica tecnica dell'attuale testo del CCNL per aggiornarlo ai riferimenti di legge presenti negli articoli.

### **Aumento retributivi:**

Si è previsto un aumento tabellare complessivo del 2% così suddiviso:

1,70% dal 1° gennaio 2018

0,30% dal 1° gennaio 2019

### **Arretrati:**

Si è disposta la corresponsione degli arretrati entro il prossimo mese di luglio.

### **Buono pasto:**

Previsto, infine, un aumento del buono pasto di 1,00 euro, a decorrere dalla di sottoscrizione dell'intesa, per tutti i lavoratori anche coloro assunti con contratto part-time.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## **INPS - Messaggio 3 maggio 2018 n. 1872: proroga per il 2018 della mobilità in deroga alle crisi industriali complesse**

L'INPS, con il messaggio del 3 maggio 2018 n. 1872, ha precisato che i percettori della mobilità in deroga che termina nel 2018, dipendenti di aziende operanti in area di crisi industriale complessa (**Decreto Legge n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012**), potranno fruire del sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi.

La precisazione si è resa necessaria dopo che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che le restanti risorse finanziarie possono essere destinate nel 2018 alle stesse finalità, fermo restando che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga. In particolare l'INPS ha precisato che il limite massimo di 12 mesi deve essere inteso per ogni annualità di riferimento.

Ne consegue che il lavoratore già beneficiario del trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2017 e che termina nel 2018, può beneficiare di ulteriori 12 mesi nel 2018, fermo restando il requisito della continuità tra un periodo e l'altro.

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## Patentini macchine complesse: chiarimenti I.N.L. a seguito richiesta di parere avanzato dall'ANCE all'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come noto, il patentino per operatori di macchine complesse è un disposto contrattuale di settore contenuto all'**art-77** del vigente CCNL. L'articolo 77 stabilisce che dal 1 settembre 2010 tutti i lavoratori che operano su macchine complesse nei settori delle fondazioni e dei consolidamenti e nelle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili, secondo un format formativo nazionale progettato dal Formedil.

A seguito di diverse situazioni anomale verificatesi nel percorso di erogazione della formazione e del rilascio del documento di abilitazione, (enti bilaterali non costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nel settore edile) l'ANCE, associazione nazionale dei costruttori edili in quanto parte sociale costituente il Ccnl di settore e parte costituente il Formedil, ha richiesto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di fornire un parere in merito alla materia.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dunque evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 77 è vincolante per tutte le imprese che operano nel campo di applicazione del Codice degli appalti che devono applicare il contratto nazionale di lavoro sottoscritto da parti sociali comparativamente più rappresentative.

In ordine alla legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio del patentino di cui trattasi, l'Ispettorato ha sottolineato che al rilascio del patentino sono abilitate solo le Scuole Edili al termine, appunto, dei percorsi formativi specifici definiti dal Formedil, perché solo le Scuole Edili possono definirsi Enti bilaterali ai sensi **dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003** in quanto *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”* del settore edile.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Fondo PREVINDAI, accessibile anche ai familiari a carico

Il Fondo pensione dei dirigenti industriali, con **Comunicato pubblicato il 2 maggio 2018**, ha informato che gli aderenti possono iscrivere i familiari fiscalmente a carico, estendendo loro i relativi vantaggi legati alla costituzione di una posizione di previdenza complementare. Nel *“Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico”*, informa PREVINDAI, sono reperibili le norme sulla materia. L’Istituto, inoltre, ha messo a disposizione una procedura via *web* per facilitare gli utenti nell’adempimento, nonché un *Vademecum* che illustra i passaggi da seguire. Infine, il Comunicato rende noto che nella sezione *“Normativa”* sono stati apportati gli aggiornamenti sullo Statuto e sulla Nota Informativa per la nuova categoria di iscritti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Limiti minimi retribuzione imponibile giornaliera per calcolo premi assicurativi

L'INAIL, con la [circolare n. 20/18](#), ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile giornaliera da adottarsi per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2018. Tenuto conto dell'aumento dell'indice Istat registrato nell'anno 2017, pari all'1,1%, l'Istituto assistenziale ha indicato, in particolare, che per la generalità delle retribuzioni giornaliere effettive i limiti minimi devono essere adeguati, ove inferiori, a € 48,20 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico dei **Fondi Pensioni Lavoratori** dipendenti, in vigore dall'1° gennaio 2018) pari a € 507,42 mensili), così come stabilito nel **Decreto Legge n° 402/1981**, convertito nella **Legge n° 537/1981**. Per l'anno in corso, pertanto, l'INAIL ha fissato la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo per il settore dell'industria e per la generalità dei lavoratori dipendenti in € 48,20 al giorno e in € 1.253,20 al mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota del 7 maggio 2018: permesso di soggiorno per motivi familiari e attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INL, con la Nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, hanno provveduto a fornire chiarimenti in riferimento alla possibilità riconoscibile ai cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Richiamando l'articolo 30, comma 2, TUI e l'articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 394/1999, il documento specifica che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

L'articolo 5, comma 9-*bis* del TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato di lavorare nell'attesa del rilascio. Nonostante tale norma non sia espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari, MinLav e INL hanno ritenuto che essa possa trovare applicazione anche in questi casi.

Questo perché, si legge nella Nota, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, dunque tale possibilità vi è anche nell'attesa che il permesso venga rilasciato.

Pertanto, i richiedenti il permesso per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## Rimborsate le spese per il computer per agevolare il telelavoro

Confprofessioni, ha reso noto che **Ebipro**, sulla base del disposto contrattuale e del relativo allegato al CCNL, interviene con un contributo a favore dei datori di lavoro che devono sostenere le spese necessarie per permettere ai lavoratori di svolgere l'attività in telelavoro.

Più precisamente gli **articoli 59 e ss. del CCNL degli studi professionali**, in un'ottica di promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, hanno inteso rilanciare il telelavoro quale strumento strategico per realizzare un equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

L'Ente bilaterale prevede un rimborso massimo di **500 euro** per l'acquisto di qualsiasi tipo di strumentazione utile allo svolgimento dell'attività in telelavoro (Computer, tablet, cellulare, ecc).

Le prestazioni vengono erogate a favore dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (Cadiprof/Ebipro) da almeno 6 mesi continuativi al momento dell'acquisto.

[\*\*\(TORNA ALL'INDICE\)\*\*](#)

## Stesura definitiva del CCNL Calzature Industria 27/4/2017

È stata firmata il 3 maggio 2018, da Assocalzaturifici e dalle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, la stesura definitiva del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria delle Calzature, la cui ipotesi di accordo era stata sottoscritta il 27 aprile 2017.

La stesura definitiva del CCNL Calzature Industria 27 aprile 2017, è accompagnata da un'informativa del 7 maggio 2018 di Assocalzaturifici, che elenca i principali articoli nei quali sono state introdotte integrazioni e modifiche.

### ***Distribuzione contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale***

Le Aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio un CD o supporto digitale equivalente contenente la copia del presente contratto di lavoro entro la fine del mese di settembre 2018. Ogni azienda, altresì, metterà a disposizione, in luogo accessibile a tutti i dipendenti, una copia cartacea.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente Contratto. In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL ed alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità che verranno stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

### ***Rappresentanze Sindacali Unitarie***

L'articolo è stato modificato, rispetto a quello previgente, riportando le disposizioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del firmato il 10 gennaio 2014.

### ***Apprendistato***

L'articolo sull'Apprendistato, per effetto delle modifiche contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2015, articoli 41-47, è stato aggiornato prevedendo le tre diverse tipologie:

#### ***Apprendistato professionalizzante:***

La disciplina è sostanzialmente riproposta con i riferimenti normativi alle nuove disposizioni di legge e per quanto riguarda la malattia o l'infortunio sul lavoro dell'apprendista, si stabilisce che la retribuzione netta non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

*Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:*

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato che si è concluso positivamente con il conseguimento della qualifica o del diploma professionale regionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'**articolo 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226 del 2005**.

Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso In cui, al termine dei percorsi di cui sopra, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

*Apprendistato di alta formazione:*

Per questo tipo di apprendistato non vengono introdotte modifiche di rilievo.

Determinazione della retribuzione oraria.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:

- a) 173 - nel regime di orario normale contrattuale di 40 ore settimanali;
- b) 169 - nel regime di orario normale contrattuale di 39 ore settimanali.
- c) 156 - nel regime di orario normale contrattuale basato su turni di 6 ore (6x6).

*Permessi, assenze ed aspettative*

L'articolo è stato integrato prevedendo per il periodo sperimentale fino al 31 dicembre 2018, che il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, godrà del congedo previsto dall'**articolo 1, comma 354, della Legge n. 232/2016**.

*Congedi parentali*

È stato inserito il nuovo articolo riguardante i congedi parentali, riconosciuti secondo i criteri e nella misura previsti dalla legge, che possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa (**articolo 32, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 151/2001**).

L'utilizzo su base giornaliera e oraria dei periodi di congedo parentale è disciplinato come segue:



- i permessi sono frazionabili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti a tempo parziale), per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo;
- il genitore è tenuto a presentare un programma almeno mensile, da aggiornare ogni mese con un preavviso di almeno una settimana, indicando i giorni o le ore di congedo richieste (con il numero di giornate equivalenti) e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi;
- in caso di oggettivi impedimenti, debitamente certificati, le modifiche al programma dei permessi dovranno essere presentate entro la fine del turno/orario di lavoro della giornata che precede l'inizio della fruizione del congedo.

Per l'equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:

- 173 ore/mese per l'orario a 40 ore;
- 169 ore/mese per l'orario a 39 ore;
- 156 ore/mese per l'orario 6 x 6.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **COVIP – Delibera 21 marzo 2018: entro il 31 maggio versamento del contributo per le forme pensionistiche complementari**

La Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), con la delibera del 21 marzo 2018, pubblicata nella GU n. 105 dell'8 maggio 2018, ha determinato misura, termini e modalità di pagamento del contributo dovuto per il 2018 dalle forme pensionistiche complementari iscritte all'albo al 31 dicembre 2017.

La delibera specifica che il versamento del contributo deve essere effettuato entro il prossimo 31 maggio sul conto corrente bancario n. **IT85B0569603211000006150X43**, da intestare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2018».

A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2018, tutti i soggetti tenuti al versamento devono trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito internet ([www.covip.it](http://www.covip.it)). La delibera precisa che il mancato pagamento del contributo determina l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## Indennità di accompagnamento, dal 9 maggio procedura semplificata per gli ultrasessantacinquenni

Con il messaggio n. 1930 dell'8 maggio 2018, l'INPS comunica l'adozione di procedure semplificate per la concessione dell'indennità di accompagnamento in favore di soggetti non più in età lavorativa. Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento (**Legge 11 febbraio 1980, n. 18; articolo 1, comma 3, Legge 21 novembre 1988, n. 508**).

In particolare, l'attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile. Per tale categoria di beneficiari è stato possibile semplificare il procedimento di concessione, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l'anticipazione dell'invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. Al riguardo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto:

- dell'incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti (**articolo 3, comma 6, Legge 8 agosto 1995, n. 335**), disposto dall'**articolo 24, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201** (convertito in **Legge 22 dicembre 2011, n. 214**);
- e dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita (**articolo 24, commi 12 e 13, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201**).

In ogni caso, la semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti, ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Ciò premesso, al fine di consentire l'invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione on line delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola. Tali modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018, ma in fase di rilascio riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.

L'accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda. Per tale motivo, la procedura di

acquisizione on line delle domande verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell'INPS, se è già stata raggiunta l'età utile per l'accesso all'assegno sociale.

Per consentire la verifica, nel primo pannello della *"Compilazione on line delle domande"*, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente. Successivamente, si potrà procedere con l'attività di acquisizione della domanda, suddivisa in due sezioni. La prima è relativa all'inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all'accertamento richiesto. La seconda consente di acquisire i seguenti dati:

- l'eventuale ricovero;
- l'eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro G) e in favore delle associazioni (quadro H);
- la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).

In questa fase di avvio, la seconda sezione è facoltativa e, pertanto, resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria. È prevista, infine, una sezione *"Allegati"* per l'inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.

Una volta completata l'acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all'Inps attraverso la funzione *"Invio domanda"*. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori. I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Laddove però il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## Semplificazioni ingresso e soggiorno stranieri per motivi di ricerca: è stato approvato il decreto

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di martedì 8 maggio 2018, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo con cui recepisce la direttiva europea relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio e collocamento alla pari (**Comunicato Presidenza Consiglio ministri n. 82/2018**).

Trattasi, nel dettaglio, dell'attuazione **della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 maggio 2016**, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Il decreto recepisce la direttiva e ha tra i principali obiettivi:

- stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell'Ue per i motivi previsti nel titolo della direttiva;
- aprire l'Unione ai cittadini dei Paesi terzi a fini di ricerca, in modo che diventi un polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione;
- favorire la mobilità all'interno dell'Unione (anche quella tra uno Stato membro e l'altro) dei familiari dei cittadini di Paesi terzi che svolgano attività di ricerca nell'Unione;
- equiparare i dottorandi ai ricercatori;
- estendere le disposizioni della direttiva anche agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti;
- prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati, per gli istituti di istruzione superiore e per tutte le altre categorie di enti ospitanti che vogliono accogliere ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti o volontari di Paesi terzi;
- ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti in vari Stati membri prevedendo, a tal fine, un programma specifico di mobilità con norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale;
- facilitare l'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi;

- assicurare ai soggetti destinatari un insieme minimo di diritti, compreso l'accesso a beni e servizi;
- mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della direttiva.

Il Consiglio dei ministri, nella stessa seduta, ha inoltre approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Il provvedimento si è reso necessario per garantire, anche dal punto di vista finanziario, la prosecuzione degli interventi già previsti con la **legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205)**. A tale fine sono state stanziare risorse pari a 9 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## FEDERCASSE: nuovo modello organizzativo

Siglato il 10 aprile 2018, tra FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, l'accordo in merito alla ristrutturazione che riguarda il personale della struttura associativa di Federasse e dei Fondi di Garanzia.

La fase attuativa della riforma del Credito Cooperativo, con la prossima costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi, ha comportato una rinnovata valutazione sul posizionamento strategico di Federcasse ed una nuova definizione del suo modello organizzativo.

Il compimento della riforma impatta anche sulle funzioni ora attribuite ai *"Fondi di Garanzia"* del Credito Cooperativo: Fondo Garanzia Depositanti (FGD), del Fondo di garanzia degli obbligazionisti (FGO) e del Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI).

Federcasse ha inviato alle Segreterie nazionali in intestazione l'informativa ed il documento di sintesi di cui all'art. 22 parte terza del CCNL delle BCC/CRA sulla prevenzione dei conflitti collettivi, nel quale è illustrato il nuovo assetto organizzativo della Federcasse stessa, dei *"Fondi di Garanzia"*, e le conseguenti ricadute sul personale. Pertanto è stata rappresentata l'evoluzione del modello organizzativo di Federcasse che, nel complesso, risulta informata alle seguenti direttrici:

- Rappresentanza degli interessi, presidio, tutela e sviluppo della mutualità quale fattore identitario di distintività e di competitività nel mercato
- Snellimento delle linee di servizio
- Contenimento dei costi

I risvolti funzionali a ciò connessi, comunque nell'ottica complessiva di perseguire maggiore razionalizzazione ed efficienza degli impieghi, comportano la continuità dei servizi a supporto delle seguenti attività di Categoria:

- Relazioni sindacali
- Comunicazione
- Analisi regolamentare ed elaborazione policy normativa- Analisi e ricerca economica
- Sviluppo mutualità e cooperazione internazionale
- Revisione cooperativa

In un'ottica di gestione sostenibile degli impatti occupazionali derivanti dal processo riorganizzativo, le ricadute sul personale di Federcasse e dei Fondi di Garanzia che il processo comporta possono essere ricondotte alle tre seguenti tipologie:

- Continuità del rapporto di lavoro presso l'Associazione ed i Fondi di Garanzia

- Passaggio in altre strutture di Sistema
- Prepensionamenti attraverso accesso all'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà BCC

Si intende confermata la disponibilità di Federcasse, e dei Fondi, ad accogliere, negli anni 2018 e 2019, fino ad 11 richieste di accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo", per un periodo di permanenza massimo di 84 mesi.

Con riferimento al passaggio di personale di Federcasse e dei Fondi di Garanzia presso altri Enti o Società di Sistema, ICCREA BANCA ha formulato specifica disponibilità ad integrare sino a complessive 41 risorse (27 di Federcasse e 14 dei Fondi), nella maggior parte con competenze riconducibili al novero delle attività attribuite alle Capogruppo. Ulteriori assunzioni di personale di Federcasse. e dei Fondi, sempre in coerenza con il piano di riorganizzazione, potranno determinarsi da parte di altri soggetti di Sistema che avranno manifestato interesse a coprire fabbisogni di organico.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## Presidente della Repubblica – comunicato 9 maggio 2018

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2018 il Decreto Legge 9 maggio 2018, n. 44 riportante le *"Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali"*.

Il Decreto, che è entrato in vigore a partire dal 10 maggio, introduce disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali, in particolare a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. La dotazione finanziaria stanziata è di 9 milioni di euro, posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Nello specifico, il Decreto prevede che:

- all'articolo 1, comma 139, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: *"5 aprile 2017"* sono inserite le seguenti: *"nonché, fino al limite di ulteriori nove milioni di euro, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna"*.
- all'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- all'articolo 1, comma 145, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: *"concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017"* sono sostituite dalle seguenti: *"aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 201"*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Cooperative e associazioni di artisti: criteri per ottenere i contributi a fondo perduto

Approvati dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** i criteri per l'assegnazione alle cooperative ed alle associazioni di artisti di contributi a fondo perduto per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili assegnati in locazione o concessione dall'Ente gestore (**Decreto ministeriale 5 aprile 2018**).

Le cooperative e le associazioni di artisti, residenti in Italia, possono ottenere in locazione o in concessione, ad un canone simbolico, determinati immobili pubblici (quali, ad esempio, caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate) allo scopo di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei.

Le stesse cooperative e associazioni che detengono in locazione o in concessione gli immobili hanno la possibilità di accedere ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e chiedere l'erogazione di contributi a fondo perduto per finanziare opere di manutenzione straordinaria sugli immobili.

Con il **Decreto del 5 aprile 2018** (pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2018**), il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito i criteri per l'assegnazione dei sopra indicati contributi.

Nei limiti delle risorse assegnate al Fondo, i contributi sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse e comunque non oltre l'importo di Euro 200.000 per l'intera durata dell'atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite può essere ridotto dall'ente gestore in relazione alla disponibilità dei fondi e al numero di immobili coinvolti. Gli interventi per cui è ammesso il finanziamento con i contributi a fondo perduto sono:

- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- le opere e le modifiche necessarie per il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari (anche quando comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico).

Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi non devono recare pregiudizio all'integrità e alla salvaguardia dell'immobile tutelato e devono

essere preventivamente autorizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai fini dell'erogazione dei contributi, l'ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede di gara. A tal fine, il locatario/concessionario deve produrre all'Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite, dal principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L..

I contributi sono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessità e durata, per stati d'avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali: ai datori il rimborso per la formazione del personale sulla privacy

L'Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali (EBIPRO) ha informato che i datori di lavoro avranno la facoltà di chiedere il rimborso di una parte delle spese che hanno dovuto sostenere per la formazione propria e dei dipendenti in materia di tutela dei dati personali a partire dal mese di aprile 2018.

Condizione necessaria per ottenere tale rimborso è che i datori applichino integralmente il CCNL studi professionali e che siano iscritti da almeno due mesi al sistema della bilateralità al momento della partecipazione del corso.

EBIPRO specifica inoltre che le uniche offerte formative per le quali è prevista la restituzione parziale delle spese sostenute sono inserite nei cataloghi accreditati presso Fondoprofessioni, consultabili su [www.fondoprofessioni.it/consulta-i-cataloghi-accreditati.html](http://www.fondoprofessioni.it/consulta-i-cataloghi-accreditati.html). L'ammontare del rimborso è pari al 60% del costo sostenuto (IVA esclusa), aumentato all'80% per coloro che sono in regola con l'adesione a Fondoprofessioni.

La richiesta di detto rimborso deve essere presentata mediante modulo scaricabile nell'apposita sezione del sito ad esso dedicato ed inviato entro i 60 giorni successivi alla conclusione del corso. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il datore sarà tenuto a regolarizzare la domanda entro 10 giorni dal momento della richiesta. L'Ente erogherà quanto previsto entro i 120 giorni successivi alla ricezione dei documenti inviati correttamente.

**[Per formare il personale sulla privacy scopri il nostro pacchetto Privacy](#)**

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## INL: Tirocini – verifiche sulla genuinità della formazione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 8 del 18 aprile, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative che, alla luce dell'adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurricolari.

L'attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti – benché finalizzata all'apprendimento *on the Job* – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'etero- direzione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato.

È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Particolare attenzione sarà la verifica dell'osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio.

Queste, a titolo esemplificativo, le possibili ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento

dell'unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all'interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest'ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un'attività essenziale e non complementare all'organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;

- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito *ex lege*;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Inoltre, particolare attenzione potrà assumere l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario, oppure l'imposizione al tirocinante di *standard* di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## INPS - Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive

Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti, entro il 31 maggio 2018, a trasmettere la richiesta di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, mediante i servizi telematici dell'INPS. Come noto, riguardo al differimento degli adempimenti contributivi in caso di ferie collettive o di chiusura d'azienda, è necessario osservare ben precise procedure. A tal proposito si ripropone a seguire una sintesi degli aspetti salienti.

### ***Termine di presentazione***

Entro il 31 maggio di ciascun anno.

### ***Adempimenti differibili***

Sono differibili la presentazione delle denunce contributive mensili e il versamento del saldo corrispondente. Il differimento per ferie collettive è concesso per un solo mese, anche quando le ferie sono fruite a cavallo di due mesi. In tal caso, il differimento è concesso per gli adempimenti del mese con la maggior parte del periodo feriale. Ai fini della presentazione a mezzo internet del modello **UNIEMENS INDIVIDUALE** si ritiene che, così come precisato dall'INPS nella circolare n. 146/2002 in merito al Modello DM10/2, i giorni autorizzati di differimento andranno sommati al termine di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza).

### ***Ampiezza del beneficio***

Il differimento non può superare il giorno 16 del mese successivo a quello della scadenza di legge.

Il termine del differimento non può superare i 30 giorni.

### ***Interessi di differimento***

Il versamento dei contributi dovrà essere eseguito in unica soluzione, comprensivo degli interessi di differimento. Nelle denunce "UNIEMENS" gli interessi di differimento devono essere esposti nella <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito> D100. In merito alla richiesta di autorizzazione al differimento, l'INPS, con messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, ha informato le aziende che è necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) e accessibile mediante PIN.

Il percorso da seguire è il seguente: Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive. Nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.

**[Scopri la nostra circolare di studio dedicata a tale adempimento](#)**

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**



## Costituito EBM Salute per i dipendenti CCNL Metalmeccanica Confapi

Siglato il 2/5/2018, tra l'UNIONMECCANICA-CONFAPI e la FIM, la FIOM, la UILM, l'accordo in cui è stato costituito EBM Salute – il Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti delle PMI e delle imprese che applicano il CCNL Unionmeccanica/Confapi. Scopo del Fondo è quello di riconoscere ai lavoratori e ai loro familiari le prestazioni sanitarie integrative attuando quanto definito con il CCNL sottoscritto il 3/7/2017. Con la costituzione di EBM Salute è stato inoltre definito lo Statuto del Fondo il quale prevede che, dalla data di costituzione e oltre che le imprese che applicano il CCNL Unionmeccanica, sono iscritti e destinatari delle prestazioni del Fondo:

- tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
- i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori in Cassa integrazione e, per un periodo di 12 mesi, i lavoratori in mobilità o in Naspi;
- i familiari del lavoratore dipendente e i conviventi di fatto.

Contestualmente l'Ente Bilaterale Metalmeccanici – EBM – ha:

- richiesto agli organi competenti – INPS – il codice di versamento attraverso il quale le imprese devono versare al Fondo, attraverso il modulo F24, la contribuzione pari a 60 euro definita dal contratto nazionale;
- avviato la procedura per poter, al più presto, valutare le offerte per la stipula di una convenzione assicurativa per la gestione delle prestazioni di assistenza sanitaria del Fondo.

Le Parti hanno deciso di differire al mese di maggio 2018 il primo versamento, comprensivo del conguaglio delle quote riferite ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018, in un'unica soluzione per un importo complessivo pari a € 25 per ciascun lavoratore. Pertanto, le imprese dovranno effettuare il versamento dovuto all'INPS con il modulo F24 relativo al mese di maggio, utilizzato dalle imprese anche per il contributo dovuto per l'Ente Bilaterale Metalmeccanici previsto dal Ccnl Unionmeccanica/Confapi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Disoccupazione agricola: decadenza dell'azione giudiziaria - INPS Messaggio n. 1166 del 16 marzo 2018

In caso di mancato riconoscimento dell'**indennità di disoccupazione agricola**, l'interessato ha tempo un anno per presentare ricorso, decorrente dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Decadenza dall'azione giudiziaria riferita alla prima istanza L'anno di decadenza decorre, alternativamente:

1. dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni;
2. dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
3. dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l'Istituto non si sia espresso con alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini.

Invece la domanda finalizzata a ottenere un adeguamento dell'importo della prestazione di disoccupazione agricola non soggiace alla decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, dal verificarsi del fatto sopravvenuto. Decadenza dall'azione giudiziaria riferita alla liquidazione parziale Il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria si applica anche nel caso in cui, con il provvedimento di prima liquidazione del trattamento di disoccupazione, non sia stato riconosciuto integralmente quanto spettante all'assicurato, sebbene le informazioni per la corretta liquidazione fossero già disponibili al momento della definizione della domanda e perciò noti all'Istituto e/o all'assicurato.

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## **Dirigenti: dichiarazione contributiva del 1° Trimestre 2018 Previdai - Comunicato del 20 marzo 2018**

Si rende noto che sono disponibili per la compilazione via internet e la stampa la dichiarazione (modello 050) e il relativo modulo di bonifico (modello 053) del primo trimestre 2018. Si ricorda inoltre che la scadenza del versamento è il 20 aprile 2018. La nota evidenzia che è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale.

Al termine della compilazione è necessario stampare, timbrare, sottoscrivere la dichiarazione e inviarla al Fondo. Si suggerisce di trasmettere il modulo 050 tramite caricamento online (upload), preliminarmente convertito in formato Pdf, utilizzando il tasto "Carica" presente nella funzione "Compilazione mod.050". In ogni caso l'invio è possibile anche via fax ai numeri indicati sul modulo stesso.

Si segnala infine che, ai fini della contribuzione, non sono intervenute modifiche alle aliquote e al massimale contributivo in vigore dal 1° gennaio 2010 né al livello minimo di contribuzione a carico azienda fissato in euro 4.800,00. Quest'ultima disposizione opera in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti.

15 maggio 2018

Massimo Pipino

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**